

Costituzione ed UE

Intervento all'iniziativa "Per l'unità della sinistra, idee per un programma comune"

Gianni Ferrara

Era scontata l'adesione di chi scrive all'appello per una formazione elettorale che pone l'eguaglianza sostanziale e l'attuazione della Costituzione come obiettivi della sua azione parlamentare. Un vecchio militante del movimento operaio che studia diritto costituzionale da ormai 70 anni, lo ha insegnato per più di 50 e difende da sempre la Costituzione perché grande conquista di civiltà, non poteva altrimenti. Crede però che sia doveroso accertare come si possa attuare l'art. 3 della Costituzione, come, a 70 anni dalla sua entrata in vigore, si possono rimuovere concretamente "gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto libertà ed eguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Vaste programme, avrebbe detto De Gaulle. Enorme, certo, per profondità ed estensione è infatti il suo contenuto e si prefigura il suo compimento. Ma è quello, proprio quello che la Costituzione impone, ed impone, alla nostra Repubblica, come fondamento, come ragion d'essere, come contenuto del patto di cittadinanza che legittima lo stato italiano come tale e qualificandolo come democratico. Per ciascuna e per tutte queste ragioni avrebbe dovuto essere inderogabile quel compito che la Costituzione prescriveva e prescrive.

Non lo fu. Già il 4 giugno 1947, sei mesi prima della promulgazione della Costituzione, a sospendere anticipatamente l'esecuzione di quel compito, aveva implicitamente ma efficacemente provveduto il "piano Marshall" la cui accettazione, indispensabile per la ricostruzione degli apparati industriali distrutti dalla guerra, imponeva però la scelta dell'economia capitalista come propria di ciascuno degli stati beneficiari. Fu la prima delle varie e confluenti formulazioni dell'ostacolo che da 70 anni, di fatto, riduce, limita, sottrae la sovranità al popolo italiano e a ciascuno degli altri popoli d'Europa attraverso la contrazione della sovranità del nostro stato come di ciascuno degli stati d'Europa. Ma è col Trattato di Roma che inizia poi la serie di reiterazioni di tale ostacolo stante che il mercato comune che instaurava non poteva che essere quello capitalista, pieno ed assoluto, in mancanza di limiti e di controlli istituzionali miranti ad obiettivi diversi del profitto, più o meno ampio a seconda dei rapporti di forza che si sarebbero determinati tra padronato e classe

operaia. L'ultima e più netta delle formulazioni di tale ostacolo, divenuto normativo e aggiuntosi a quelli "di fatto" indicati dall' art. 3, è infatti quella esplicitata dal Trattato di Lisbona, che in ragione della salvaguardia di tale ostacolo, ha composto il mostruoso aggregato istituzionale che lo assolutizza attraverso la deformazione di ognuna delle istituzioni che prevede in organi esecutivi del principio supremo "dell'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza" (artt. 119-120 del TFUE) come fine e mezzo dell'azione dell'Ue, quindi dell'Ue. Così, per la prima volta nella storia delle aggregazioni umane a forma-stato, una dottrina economica assurge a fine assoluto ed escludente di uno stato e di un aggregato di stati.

Si era già opposta, questa dottrina, come ostacolo, alla piena e radicata attuazione del compito costituzionalmente prescritto alla Repubblica. Per 70 anni, infatti, la storia della democrazia repubblicana si è dispiegata come storia della contrapposizione tra due principi gius-politici. Alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana si è aggiunto quello normativo degli articoli succitati e lo si è poi contrapposto puntualmente a conferma ed imposizione del carattere capitalistico dell'economia e della società. Carattere che aveva tuttavia consentito, nella sua versione keynesiana, poche ma anche rilevanti attuazioni delle norme costituzionali pervase dal principio dell'art. 3. Rilevanti tali attuazioni ma non certo decisive, non radicate, e quindi quanto mai esposte all'offensiva della versione liberista del capitalismo sancita dagli artt. 119-120 del TFUE. Offensiva vittoriosa, nella fase che stiamo vivendo della lotta di classe, che di quelle pur poche attuazioni nel senso dell'art. 3 della Costituzione, ha effettuato limitazioni, compressione, svuotamento. Con conseguenze disastrose che dimostrano l'insostenibilità sociale del liberismo, avvertita anche se non riconosciuta dai governi e dalle maggioranze che li sostengono.

Il principio fondamentale dell'Ue si pone comunque come opposizione all'attuazione della Costituzione italiana e alla conseguente realizzazione dell'uguaglianza sancita come compito della Repubblica. L'uguaglianza sostanziale e l'attuazione della Costituzione impongono perciò la soppressione dai trattati della formula che identifica come fine dell'Ue e come mezzo per raggiungerlo solo azioni conformi al "principio dell'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza". Si tratta della soppressione di una imposizione. Senza sostituzione della formula soppressa con la prescrizione di altra dottrina. Sia chiaro: non è che si miri ad imporre surrettiziamente l'economia di piano. Ma di consentire all'UE di scegliere politiche

economiche volta a volta adeguate al ciclo, alla congiuntura ma non in contraddizione con i principi dello sviluppo della persona umana.

È questa l'alternativa ad ogni ipotesi di *italexit*. Avrebbe il merito di proporre, con l'eliminazione della formula normativa che proclama la sovranità del mercato, la liberazione dell'UE dalla sovranità del mercato. Parte dalla convinzione che il capitalismo lo si possa battere solo colpendolo alla stessa altezza della dimensione da dove domina, che è quella globale con articolazioni almeno continentali. Da altri, minori spazi ogni resistenza è illusoria, ogni contrasto è perdente. Lo prova platealmente l'uso delle sovranità statali da parte dei governi degli stati nazionali a fronte dell'offensiva liberista. La quantità e la qualità del potere che detengono ed esercitano le istituzioni dell'UE dimostrano l'esatta corrispondenza di detto potere a quello che ad esse è stato conferito dagli stati. È dall'insieme degli stati infatti che ogni potere politico e giuridico è puntualmente trasmesso ai Consigli, a quello europeo come a quello dei ministri dei governi europei. La cui effettiva funzione politica e giuridica va denunciata ad alta e chiara voce. È quella di sottrarre, mediante la collegialità delle decisioni dei consigli, i ministri che ne fanno parte, e i governi che rappresentano, dalle responsabilità politiche nei confronti dei cittadini di ciascuno stato per le politiche richieste dal liberismo, politiche che i consigli accolgono e puntualmente impongono alle singole comunità nazionali. La sovranità statale in Europa ha già capitolato a favore della sudditanza alla sovranità del capitale.

Che fare ? Le istituzioni europee, pur configurandosi come aggregato istituzionale aberrante, o forse perciò, consentono, al loro interno, un uso alternativo del potere dei singoli stati e dei loro rappresentanti. Va ricordato intanto che il Trattato sull'Unione Europea, il TUE, quello che riassume i precedenti e definisce l'ordinamento dell'Unione europea, quello che rinvia per il funzionamento dell'Unione ad uno specifico Trattato, il TFUE, ben prevede la sua revisione. La prevede delineando all'art. 48 due procedimenti possibili, uno dei quali disegna addirittura una procedura abbreviata. E la disegna proprio per la revisione della parte terza del Trattato sul funzionamento, quella che contiene gli articoli 119-120, gli articoli che fanno dell'economia di mercato aperta e in libera concorrenza il mezzo e il fine della dinamica dell'UE. A queste figure procedurali si può poi aggiungere quella tipica del diritto internazionale per la stipulazione dei trattati e che fu usata per imporre il *fiscal compact* agli stati dell'Eurozona.

È ovvio ma va detto. La pluralità delle modalità procedurali di regolazione dei rapporti interstatali ha una rilevanza minimale in ordine alla fattibilità dell'eliminazione dell'ostacolo normativo costituito dal principio opposto a quello dell'articolo 3 della Costituzione contenuto nel Trattato. Ostacolo normativo che – va ripetuto – si è aggiunto a quelli “di ordine economico e sociale che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. È del tutto evidente perciò la necessità che si costituisca una forza politica intereuropea che proponga la revisione del Trattato UE e, prima di ogni riforma, la liberazione dell'Ue dalla sovranità del mercato. Il clima politico generale nei confronti dell'UE, com'è stata e com'è, non le è certo favorevole. Anzi, la revisione dei Trattati sembra che sia diventata l'unica prospettiva unificante degli stati membri dell'UE. Che abbia poi anche carattere progressivo è solo auspicabile.

Comunque l'interesse della sinistra a riformare i Trattati è di evidenza solare e impone l'attivazione di tutte le alleanze politicamente possibili oltre quelle già emerse. Ma assieme alle iniziative sovranazionali va esaminato, meditato e, se convince, proposto un programma di azione interna alle istituzioni europee. A tale scopo è possibile usare la presenza di rappresentanti del governo italiano nei Consigli, in quello europeo ed in quelli dei ministri dell'UE. Risulta che fin'ora l'azione dei rappresentanti italiani in tali Consigli si sia sempre conformata al principio dettato agli artt. 119-120 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Non è obbligato tale comportamento, l'indirizzo politico dei ministri italiani nei consigli, quello del Presidente del Consiglio nel Consiglio europeo, potrebbe mutare, essere rovesciato. Lo dovrebbe. Per sostituirlo con quello dell'art. 3 della Costituzione. I rappresentanti del governo italiano nei Consigli, per essere rappresentativi dell'Italia in quelle sedi, andrebbero vincolati al rispetto della Costituzione della Repubblica italiana per ogni atto normativo europeo influente sulle condizioni economiche, sociali, politiche e giuridiche dei cittadini della Repubblica. Come? Col il rifiuto di approvare regolamenti, direttive e quant'altro non risulti conforme al compito prescritto dalla Costituzione del loro Paese. Un tale rovesciamento, com'è ovvio, potrebbe essere operato solo da una maggioranza parlamentare che riassuma il compito dell'articolo 3 e lo imponga al governo che sostiene. Una maggioranza di sinistra, quindi, o condizionata o influenzabile dalla sinistra.

Le conseguenze di tale rovesciamento, di rifiuto della sovranità del mercato da parte del governo di uno stato fondatore dell'UE potrebbe anche innescare il processo mancato a questa Europa, quello costituente della democrazia in Europa.